



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2023
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

35

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVIII – n. 1-2023
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
G. Lo Castro
V. Fronzoni,
A. Vincenzo
A. Bettetini
V. Marano
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,
F. Balsamo, C. Gagliardi
S. Carmignani Caridi, M. Carnì,
M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani
Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it
Sito web: www.pellegrineditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteria per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Court of Chancery e diritto canonico</i>	25
ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Sul matrimonio concluso “patre cogente”</i>	41
LUIGI SABBARESE	
<i>Ascoltare, tutelare, proteggere e curare: buone prassi a partire dall’esperienza della Chiesa in Italia</i>	51

Diritto Ecclesiastico

MARIANGELA GALIANO	
<i>Considerazioni sull’eventuale trust ETS e il ramo ETS dell’ente religioso civilmente riconosciuto</i>	75
VITO GASSI	
<i>Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la tutela del patrimonio del Fondo Edifici di Culto</i>	100
CESARE EDOARDO VARALDA	
<i>Le associazioni private di fedeli nella riforma del Terzo settore, fra profili canonici e implicazioni civili. Prime note</i>	114

Focus – Il patrimonio degli enti ecclesiastici

ANDREA BETTETINI	
<i>Introduzione</i>	126
ACHILLE ANTONIO CARRABBA	
<i>Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale</i>	128
MARCO COTOGNI	
<i>Il ramo del Terzo settore degli Enti ecclesiastici: profili contabili e di rendicontazione</i>	152
PAOLO GHERRI	
<i>Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell’ordinamento canonico</i>	163

JESÚS MIÑAMBRES	
<i>I delitti dell'amministratore di beni ecclesiastici nel nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico</i>	187
MICHELE M. PORCELLUZZI	
<i>L'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto: un istituto ancora valido</i>	205
Diritti Confessionali	
FABIO BALSAMO	
<i>Religious laws and water footprint reduction</i>	211
VASCO FRONZONI	
<i>Sicurezza alimentare, libertà religiosa e sostenibilità ESG nel Global South. Un'analisi giuridica a partire dall'Islam</i>	226
Diritto Vaticano	
DAVID DURISOTTO	
<i>SCV e alcune recenti evoluzioni del diritto vaticano</i>	239
Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni	
ORAZIO CONDORELLI	
<i>"Missus sum ego Rogerius". Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia</i>	266
DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA	
<i>Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation</i>	301
Focus – Ortodossia o eterodossia? Una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino	
SILVIO TROILO	
<i>Le ragioni di una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	312
MATTEO CARRER	
<i>Roberto Bellarmino, teologo politico o politico teologo? Spunti dalla vicenda dell'interdetto veneziano in polemica con Paolo Sarpi</i>	318
DANIELE EDIGATI	
<i>«Che il Principato nella società umana è istituito da Dio». Paolo Sarpi, la sovranità dello Stato e il governo della religione nella Venezia del primo '600</i>	336
ANTONIO MITROTTI	
<i>Buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione alla luce del pensiero di Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi</i>	353
MARIA D'ARIENZO	
<i>I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Spunti di riflessione a partire dal pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	369

Argomenti, dibattiti, cronache

SALVATORE BERLINGÒ

Dal Pathirion al Mare nostrum, il Mar Mediterraneo: una “frontiera di pace” o il “cimitero più grande d’Europa”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA

Magica incantamenta. Religio e devianze nel diritto di Roma antica fino all’evento del Principato. Sulla difficile lettura di tab. VIII, 8a e tab VIII, 8b. 384

AIDA FAHRAT

«Abbiamo bisogno di Ibn Rushd?». Riflessione a partire dal volume di Ibrahim Bourchachen 418

YARU LI

Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law 424

SARA LUCREZI

Sanctus Pater Patriae. La figura di Augusto tra patria potestas, auctoritas e sanctitas 445

GIOVANNI TURCO

Natura, bene comune, prudenza politica. Premesse intellettuali alla vita civile nella Seconda Scolastica 463

Parte II

Nota della Direzione 513

Giurisprudenza e legislazione amministrativa 515



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 22 marzo 2023, parere 10 maggio 2023, n. 687*

(Enti di culto diverso dal cattolico – Riconoscimento)

- *Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, 22 novembre 2022, n. 1209*

(Edifici di culto – Diversa ratio dei commi 1 e 3 dell’art. 5 accordi di Villa Madama)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Quater di Roma, 7 aprile 2023, n. 6031*

(Utilizzo sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità di divieto – Non violazione art. 19 Cost.)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I di Napoli, 24 maggio 2023, n. 3158*

(Dinego iscrizione Trust nel RUNTS – Trust e ramo ente ecclesiastico – Disparità di trattamento – Infondata)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, 30 maggio 2023 n. 32*

(Procedimento di revoca concessione utilizzo bene immobile destinato al culto cattolico – Comunicazione anche all’Autorità ecclesiastica – Legittimità)

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

517



- *Presentazione*

LEGISLAZIONE CANONICA

- *Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione, circa l'ordinamento del Vicariato di Roma (6 gennaio 2023)*

- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (14 febbraio 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio circa il Patrimonio della Sede Apostolica (20 febbraio 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa l'implementazione del Motu Proprio Traditionis custodes (21 febbraio 2023)*

- *Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione (7 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco sulla Riforma del Diritto Penale delle Chiese Orientali (20 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco "Vos estis Lux Mundi" (25 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i termini del ricorso del membro dimesso da un Istituto di Vita Consacrata (2 aprile 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali relative ai Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età nel Sinodo dei Vescovi delle rispettive Chiese sui iuris (16 aprile 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa i compiti dell'Ufficio del Revisore Generale (26 aprile 2023)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DLXX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano riguardante le persone giuridiche (8 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla normativa penale e all'ordinamento giudiziario dello Stato Città del Vaticano (12 aprile 2023)*

Giurisprudenza e legislazione civile

519



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 4 gennaio 2023, n. 149*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – prolungata convivenza – ordine pubblico)

- *Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza 5 gennaio 2023, n. 220*
(Libertà religiosa – impossibilità a celebrare il Capodanno ebraico – interruzione fornitura gas – danno non patrimoniale)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 838*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – natura del procedimento – ordinario giudizio di cognizione)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4137*
(Status di rifugiato – libertà religiosa – persecuzioni – riconoscimento – intervento del giudice)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 7 marzo 2023, n. 6802*
(Minore – libertà religiosa – IRC – contrasto tra genitori – separazione coniugale – intervento del giudice)

- *Corte d'Appello di Palermo, sentenza 9 marzo 2023*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – accertamento dei presupposti)

- *Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201*
(Delibazione; riserva mentale; ordine pubblico)

con nota di

ANDREA MICCICHÈ

Tra conoscibilità della riserva mentale, affidamento incolpevole e valutazione del materiale probatorio. Nota a Corte di Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

521



- *Presentazione*

- *Corte EDU, Nabokikh e altri v. Russia (Applications nos. 19428/11),*

gennaio 2023

(Testimoni di Jeova – Assemblee religiose non autorizzate – Perquisizioni violazione dell’art. 9 della Convenzione)

- *Corte EDU, Milshteyn v. Russia* (Application no. 1377/14), 31 gennaio 2023

(Nuovi movimenti religiosi – divieto pubblicazioni e divulgazioni – Presunzione di pericolosità estremistica – Violazione dell’art. 10 CEDU letto alla luce dell’art. 9 CEDU)

- *Corte EDU, Ossewaarde v. Russia* (R. n. 27227/17), 7 marzo 2023

(Attività di proselitismo – Non affiliazione a comunità registrate – Divieto di discriminazione e privilegi – Violazione sia dell’articolo 9 che dell’articolo 14, letto in combinato disposto con l’articolo 9, della Convenzione – Obbligo di risarcire il danno causato al ricorrente)

- *Corte EDU, Testimoni di Geova v. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 maggio 2023

(Testimoni di Jeova – Attività di proselitismo porta a porta – Compatibilità con legge sulla privacy – Violazione dell’art. 9 CEDU: esclusione)

Giurisprudenza e legislazione internazionale

523



- *Presentazione*

LIBERTÀ RELIGIOSA

- *Bundesarbeitsgericht, sentenza n. 9 AZR 253/22 del 25 aprile 2023 (GERMANIA)*

(lavoro religionis causa – retribuzione – definizione concetto religione)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc vs Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), del 5 gennaio 2023 (REGNO UNITO)*

(esenzioni tributarie – edificio di culto – apertura al pubblico)

- *Parlamento del Texas, legge n. 763, 25 maggio 2023 (USA)*

(cappellani nelle scuole pubbliche – fondi pubblici – Primo Emendamento)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio vs Loftis, 19 maggio 2023 (USA)*

(giusto processo – terzietà giudici – ordine morale)

ISLAM

- *Conseil d’État, sentenza n. 458088, IIème e VIIème chambres, del 29 giugno 2023 (FRANCIA)*

(hijab – federazioni sportive – simboli religiosi)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, sentenze nn. 2741-23 e 2925-23, del 4 aprile 2023 (SVEZIA)*

(libertà di manifestazione politica – hate speech – Corano)

RAPPORTI DI LAVORO

- *LAG Hannover, sentenza n. 10 Sa 762/22, del 26 giugno 2023 (GERMANIA)*
(madre surrogata – violazione principi Chiesa luterana – *nulla poena sine culpa*)
- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, del 29 giugno 2023 (USA)*
(riposo sabbaico – obblighi datore di lavoro – Primo Emendamento)

CHIESA CATTOLICA

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, del 26 maggio 2023 (INDIA)*
(giurisdizione statale – diritto canonico – questioni rituali)

LAICITÀ DELLO STATO

- *Supreme Court of India, n. 190/2023, del 27 febbraio 2023 (INDIA)*
(secolarizzazione valenza nomi religiosi – retaggio storico – Stato multi-religioso)

Giurisprudenza e legislazione penale

525



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 19 gennaio 2023, n. 1463*
(Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Cappellano del carcere – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 14 marzo 2023, n. 13102*
(Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 3 aprile 2023, n. 13786*
(Reati sessuali – Rilevanza del fattore religioso – Esclusione)
- *Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, 13 giugno 2023, n. 34214*
(Maltrattamenti in famiglia – Finalità educativo-religiosa – Elemento soggettivo – Irrilevanza)

Giurisprudenza e legislazione tributaria

527



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 13 maggio 2022, n. 15364*
(IMU – enti ecclesiastici – L. 20 maggio 1985, n. 222 – attività di religione e di culto)
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza 23 maggio 2022, n. 16641*
(TARI – TARSU – artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507 del 1993 – edifici adibito)

al culto)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400* (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – IRES – agevolazioni – locazione – compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 16 aprile 2023, n. 9922* (IMU – enti ecclesiastici – scuola paritaria)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201* (Art. 67, comma 1, lett. b) tuir – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – istituto diocesano per il sostentamento del clero – soppressione enti ecclesiastici – non spetta)

Parte III

Lecture

PASQUALE LILLO

Il multiculturalismo nella prospettiva biogiuridica italiana 531

Recensioni

SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Roma, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545

CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549

ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Roma, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554

STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Roma, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561

GIUSEPPE SCIACCA, *Epikeion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

INDEX

Part I

Canon Law

- ALESSANDRO ALBISETTI
Court of Chancery and Canon Law 25
- ALESSANDRO ALBISETTI
On the marriage stipulated “patre cogente” 41
- LUIGI SABBARESE
Listening, Protecting, Safeguarding and Caring: Good practices from the experience of the Church in Italy 51

Ecclesiastical Law

- MARIANGELA GALIANO
Considerations on the possible ETS trust and the ETS branch of the civilly recognised religious entity 75
- VITO GASSI
The National Recovery and Resilience Plan for the protection of the heritage of the “Fondo Edifici di Culto” 100
- CESARE EDOARDO VARALDA
Private associations of the faithful in the reform of the Third Sector, between canonical profiles and civil implications. First notes 114

Focus – The patrimony of ecclesiastical bodies

- ANDREA BETTETINI
Introduction 126
- ACHILLE ANTONIO CARRABBA
Ecclesiastical entities and deeds of patrimonial destination 128
- MARCO COTOGNI
The third sector branch of ecclesiastical bodies: accounting and reporting profiles 152
- PAOLO GHERRI
Stable patrimony and patrimonial destination in the canonical system 163
- JESÚS MIÑAMBRES
The crimes of the administrator of ecclesiastical goods in the new Book VI of the Code of Canon Law 187
- MICHELE M. PORCELLUZZI
The civilly recognized ecclesiastical entity: a still valid instrument 205

Religious Laws

FABIO BALSAMO

Religious laws and water footprint reduction 211

VASCO FRONZONI

Food security, religious freedom and ESG sustainability in the Global South. A juridical analysis starting from Islam 226

Vatican Law

DAVID DURISOTTO

Vatican City State and some recent evolutions of Vatican law 239

History of religious institutions and relations between law and religions

ORAZIO CONDORELLI

“Missus sum ego Rogerius”. At the Origins of the Apostolic Legation of Sicily 266

DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA

Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation 301

Focus – Orthodoxy or Heterodoxy? A reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino

SILVIO TROILO

The reasons for a reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 312

MATTEO CARRER

Robert Bellarmine, political theologian or theological politician? Hints from the Venetian interdict in dispute with Paolo Sarpi 318

DANIELE EDIGATI

‘Che il Principato nella società umana è instituito da Dio’. Paolo Sarpi, the Sovereignty of the State and the Government of Religion in Venice of Early 17th Century 336

ANTONIO MITROTTI

Good performance and impartiality of the Administration in the light of the thought of Roberto Bellarmino and Paolo Sarpi 353

MARIA D’ARIENZO

Relations between State and Catholic Church. Reflections starting from the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 369

Topics, debates, chronicles

SALVATORE BERLINGÒ

From Pathirion to Mare nostrum, the Mediterranean Sea: a “frontier of peace” or the “largest cemetery in Europe”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA	
<i>Magica incantamenta. Religio and deviation sinancient Roman Law until the advent of the principate. On the difficult reading of tab. VIII, 8 a e tab. VIII, 8 b</i>	384
AIDA FAHRAT	
«Do we need Ibn Rushd?». <i>Reflections starting from the book of Ibrahim Bouchachen</i>	418
YARU LI	
<i>Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law</i>	424
SARA LUCREZI	
<i>Sanctus pater patriae. The figure of Augustus between patria potestas, auctoritas and sanctitas</i>	445
GIOVANNI TURCO	
<i>Common good, law, political prudence. Intellectual premises for civil life in the Second Scholasticism</i>	463

Part II

Note of the Direction	513
Administrative Jurisprudence and Legislation	516



- *Presentation*
- *Council of State, First Section, Section meeting, counsel of 10 May 2023, no. 687*
(Non-Catholic religious bodies – Recognition)
- *Council of Administrative Justice for the Sicilian Region, Jurisdictional Section, 12 November 2022, no. 1209*
(Buildings of worship – Different ratio of comma 1 and 3 of Villa Madama Agreements)
- *Latium Regional Administrative Court, Third quater Section of Rome, 7 April 2023, no. 6031.*
(Use of prohibited substances in religious functions – Legitimacy of prohibition – Non-violation of art. 19 of the Constitution)
- *Campania Regional Administrative Court, First Section of Naples, 24 May 2023, no. 3158*
(Denial to register Trust in RUNTS – Trust and ecclesiastical body branch – Different treatment – Unfounded)

- *Marche Regional Administrative Court, First Section, 30 May 2023, no. 32.*
(Procedure for revocation of the concession to use real estate intended for Catholic worship – Communication also to the Ecclesiastical Authority – Legitimacy)

Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation

518



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Constitution In Ecclesiarum Communionem on the organisation of the Vicariate of Rome (6 January 2023)*
- *Regulation of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome (14 February 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the patrimony of the Apostolic See (20 February 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the implementation of Motu Proprio Traditionis custodes (21 February 2023)*
- *Chirograph of the Holy Father Francis for the new Statute of the Institute for the Works of Religion (7 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the Reform of the Criminal Law of the Eastern Churches (20 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "Vos estis Lux Mundi" (25 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the terms of recourse of a member dismissed from an Institute of Consecrated Life (2 April 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis changing certain norms of the Code of Canons of the Eastern Churches concerning Bishops who have reached the age of eighty in the Synod of Bishops of the respective sui iuris Churches (16 April 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the duties of the Office of the General Auditor (26 April 2023)*

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DLXX of the President of the Pontifical Commission of the Vatican City State concerning juridical persons (8 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the criminal regulation and judicial system of the Vatican City State (12 April 2023)*

- *Fundamental Law of the Vatican City State (13 May 2023)*

Civil Jurisprudence and Legislation

520



- *Presentation*

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 149 of 4 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – prolonged cohabitation – public policy)

- *Court of Cassation, Third Civil Section, ordinance no. 220 of 5 January 2023*
(Religious freedom – impossibility to celebrate the Jewish New Year – interruption of gas supply – non-pecuniary damage)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 838 of 13 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – nature of proceedings – ordinary judgment of cognition)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 4137 of 10 February 2023*

(Refugee status – religious freedom – persecution – recognition – intervention of the court)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 6802 of 7 March 2023*
(Child – religious freedom – IRC – conflict between parents – marital separation – intervention of the judge)

- *Court of Appeal of Palermo, judgment of 9 March 2023*

(Canonical marriage – nullity – ecclesiastic judgment – deliberation – ascertainment of conditions)

- *Court of Appeal of Catania, judgment of 3 June 2022, no. 1201*

(Deliberation; mental reservation; public order)

annotated by

ANDREA MICCICHÈ

Between knowability of mental reservation, legitimate expectation, and evaluation of evidence (Court of Appeal of Catania, Family Section, judgment of 3rd June 2022, no. 1201)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

522



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights, Case of Nabokikh and others c. Russia* (Applications nos. 19428/11 and 6 others), January 2023

(Jehovah's witnesses – Unauthorized religious assemblies – Police searches – Violation of the art. 9 of the Convention)

- *European Court of Human Rights, Case of Milshiteyn c. Russia* (Application no. 1377/14), 31 January 2023

(New religious movements – Ban on publications and disclosures – Presumption of extremist danger – Violation of the art. 10 of the ECHR read in the light of art. 9 ECHR)

- *European Court of Human Rights, Case of Ossewaarde c. Russia* (R. n. 27227/17), 7 March 2023

(Proselytizing activities – Non-affiliation to registered communities – Prohibition of discrimination and privileges – Violation of both Article 9 and Article 14, read in conjunction with Article 9, of the Convention – Obligation to compensate the damage caused to the applicant)

- *European Court of Human Rights, Case of Jeova's witness c. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 May 2023

(Jehovah's Witnesses – Door-to-door proselytizing activity – Compatibility with privacy law – Violation of the art. 9 ECHR: exclusion)

International Jurisprudence and Legislation

524



-*Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Bundesarbeitsgericht, Judgment No 9 AZR 253/22 of 25 April 2023* (GERMANY)

(employment religionis causa – remuneration – definition of religion)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc v Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), of 5 January 2023* (UNITED KINGDOM)

(tax exemptions – building of worship – opening to the public)

- *Texas Parliament, Act No. 763, 25 May 2023* (USA)

(chaplains in public schools – public funds – First Amendment)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio v. Loftis, 19 May 2023* (USA)

(due process – third-party judges – moral order)

ISLAM

- *Conseil d'état, Judgment No. 458088, IIème and VIIème chambres, 29 June 2023* (FRANCE)

(hijab – sports federations – religious symbols)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, Judgments Nos. 2741-23 and 2925-23, 4*

April 2023 (SWEDEN)

(Freedom of political demonstration – hate speech – Koran)

LABOUR RELATIONS

- *LAG Hannover, Judgment No. 10 Sa 762/22, 26 June 2023 (GERMANY)*

(surrogate mother – violation of Lutheran Church principles – nulla poe- na sine culpa)

- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, of 29 June 2023 (USA)*

(sabbatical leave – employer’s obligations – First Amendment)

CATHOLIC CHURCH

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, 26 May 2023 (INDIA)*

(state jurisdiction – canon law – ritual matters)

SECULARISM

- *Supreme Court of India, No. 190/2023, dated 27 February 2023 (INDIA)*

(secularisation of religious names – historical heritage – multi-religious state)

Criminal Jurisprudence and Legislation

526



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 19 January 2023, no. 1463*

(Qualification of public service officer – Prison chaplain – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 14 March 2023, no. 13102*

(Illegal data processing – Dissemination of religious beliefs without consent – Realization by the private citizen – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 3 April 2023, no. 13786*

(Sex crimes – Relevance of the religious factor – Exclusion)

- *Court of Cassation, Sixth Criminal Section, 13 June 2023, no. 34214*

(Mistreatment in the family – Educational-religious purpose – Subjective element – Irrelevance)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

528



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 13 May 2022, no. 15364*

(IMU – ecclesiastical bodies – Law 20 May 1985, n. 222 – religious and

- cult activities)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, of 23 May 2022, no. 16641*
 (TARI – TARSU – Articles 62 and 70 of Legislative Decree No 507 of 1993 – buildings used for worship)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765*
 (ICI – Article 7(1)(i) of Legislative Decree No 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – health activity – not applicable)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
 (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i), of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – not competing)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
 (Presidential Decree No 601 of 1973, Article 6(1) – IRES – benefits – leasing – competes)- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 April 2023, no. 9922*
 (IMU – ecclesiastical bodies – parochial school)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
 (Art. 67(1)(b) tuir – capital gains – real estate transfers – diocesan institute for the support of the clergy – suppression of ecclesiastical bodies – not applicable)

Part III

Lectures

PASQUALE LILLO

- Multiculturalism in the Italian biolegal perspective* 531

Reviews

- SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Rome, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545
- CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venice, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549
- ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Rome, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554
- STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Rome, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561
- GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

I delitti dell'amministratore di beni ecclesiastici nel nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico

The crimes of the administrator of ecclesiastical goods in the new Book VI of the Code of Canon Law

JESÚS MIÑAMBRES

RIASSUNTO

La riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico realizzata da Papa Francesco con la Costituzione apostolica "Pascite gregem Dei" del 2021 ha ridisegnato alcuni tipi di reato e ha introdotto altri nuovi. In questo lavoro sono presentati i delitti che possono derivare dall'attività di amministrazione dei beni temporali della Chiesa o che sono connessi con tale attività, sottolineando le innovazioni nei confronti dei canoni promulgati nel 1983.

PAROLE CHIAVE

Beni temporali; amministrazione delle risorse; alienazione; delitti

ABSTRACT

The penal law of Book VI of the Code of Canon Law as renewed by Pope Francis with the Apostolic Constitution "Pascite gregem Dei" in 2021 has redesigned some descriptions of crimes and introduced new ones. This work presents the crimes that may derive from the administration of the temporal goods of the Church or that are connected with this activity, underlining the innovations compared to the canons promulgated in 1983.

KEYWORDS

Temporal Goods; Asset Management; Alienation; Crimes

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L'alienazione illegittima – 3. L'amministrazione senza i previsti controlli – 4. L'abuso d'ufficio e la negligenza nell'esercizio delle funzioni pubbliche – 5. L'impedimento dell'uso legittimo dei beni – 6. La profanazione di cose sacre – 7. La corruzione – 8. La concussione – 9. L'usurpazione d'ufficio – 10. Il falso – 11. Altri reati relativi ai beni temporali della Chiesa – 12. Considerazioni conclusive

1. Introduzione

Nella nuova formulazione dei canoni su “Le sanzioni penali nella Chiesa”, contenuta nel Libro VI del Codice di diritto canonico¹, sono state apportate alcune modifiche alle fattispecie che riguardano delitti in ambito economico. In queste pagine, cercherò di fare una rapida rassegna di quelli che può commettere un amministratore di beni ecclesiastici.

Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo Libro VI del Codice di Diritto canonico, mons. Iannone, presidente del Dicastero per i Testi legislativi, citando un discorso del Papa, sottolineava che «sono [...] previsti nuovi delitti in materia economico-finanziaria affinché “l’assoluta trasparenza delle attività istituzionali della Chiesa, soprattutto in questo campo, sia sempre perseguita e rispettata e sia sempre esemplare la condotta di tutti i titolari di incarichi istituzionali e di tutti gli operatori impegnati nell’amministrazione dei beni” (cf. *Discorso d’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano*, 27 marzo 2021)»². Anche il Segretario del Dicastero, nella medesima occasione, faceva riferimento a nuove fattispecie in questa materia: «sono stati tipizzati reati di tipo patrimoniale come l’alienazione di beni ecclesiastici senza le prescritte consultazioni; o i reati patrimoniali commessi per grave colpa o grave negligenza nell’amministrazione»³. In effetti, il nuovo Libro VI del Codice manifesta un maggiore interesse per i delitti⁴ di carattere patrimoniale di quello che traspariva nella legge del 1983.

Per affrontare con ordine la questione, partiamo dai tipi di reati previsti per chi amministra beni ecclesiastici. Evidentemente, se nell’esercizio delle sue funzioni un amministratore di beni ecclesiastici commette un illecito penale, ne risponde davanti alla Chiesa, ed è quindi soggetto alle punizioni previste per il reato commesso⁵. Le pene canoniche in senso proprio hanno la triplice finalità

¹ FRANCESCO, Costituzione apostolica “*Pascite gregem Dei*” con cui viene riformato il Libro VI del Codice di Diritto Canonico, 23 maggio 2021.

² FILIPPO IANNONE, O.CARM., intervento alla Conferenza Stampa sulle modifiche al Libro VI del Codice di Diritto Canonico, 1 giugno 2021 (<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/01/0349/00760.html>).

³ JUAN IGNACIO ARRIETA, intervento alla Conferenza Stampa sulle modifiche al Libro VI del Codice di Diritto Canonico, 1 giugno 2021 (<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/01/0349/00760.html>).

⁴ Adopereremo i termini “delitto” e “reato” come sinonimi: come si vede nel testo, anche i vertici del Dicastero per i Testi legislativi li usano in questo modo.

⁵ Com’è noto, la Chiesa afferma il suo «diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti» (can. 1311 §1). Non possiamo entrare qui nella discussione dei termini e del perimetro entro i quali questo diritto è esercitato. Papa Francesco ha ribadito uno dei “diritti nativi” della Chiesa nel recente documento Lettera Apostolica in forma di «motu proprio» *Il*

di ristabilire la giustizia, riparare il danno e correggere il reo (cfr. can. 1341)⁶. Vediamo brevemente quali sono i principali delitti previsti dal CIC in materia patrimoniale, iniziando da quelli che richiedono l'esercizio di funzioni di amministrazione dei beni ecclesiastici, che sono sostanzialmente l'alienazione e l'amministrazione illegittime; poi ci soffermeremo su altri tipi di reato che possono essere commessi dagli amministratori di beni ecclesiastici e menzioneremo anche altri delitti che riguardano la gestione di risorse materiali nella Chiesa.

2. *L'alienazione illegittima*

Le cose sacre erano considerate dal diritto romano come appartenenti alla divinità e perciò *extra commercium*. Per un'assimilazione dei beni ecclesiastici alle *res sacrae*, con una certa frequenza ancora oggi si sente parlare di una inalienabilità dei beni temporali della Chiesa⁷. Su questa scia, il legislatore canonico ha tipizzato (già nel can. 2347 CIC17) il delitto di alienazione illegittima di beni ecclesiastici, oggi descritto come l'alienazione fatta «senza la prescritta consultazione, consenso o licenza, oppure senza un altro requisito imposto dal diritto per la validità o per la liceità» (can. 1376 §1, 2°).

La formulazione del tipo legale è frutto di una modifica del testo precedente, introdotta con l'ultima riforma del Libro VI del Codice (2021). La vecchia norma, infatti, parlava esclusivamente di «chi senza la debita licenza aliena beni ecclesiastici» (vecchio can. 1377 CIC). Alcuni autori avevano osservato che, per compiere legittimamente alcune alienazioni, non fosse richiesta propriamente una licenza, ma fosse sufficiente il consenso di alcuni organi,

diritto nativo, circa il patrimonio della Sede Apostolica, 20 febbraio 2023 (https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20230220-il-diritto-nativo.html). Per una descrizione dottrinale e riferimenti bibliografici, cfr. VELASIO DE PAOLIS, DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2000, pp. 87-90; ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1990, pp. 91-99; ÁNGEL MARZOA, *sub can. 1311*, in ÁNGEL MARZOA, JORGE MIRAS, RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, EUNSA, Pamplona, 1996, vol. IV/1, pp. 247-252.

⁶ Negli ultimi anni si sta sviluppando una nuova sensibilità nel Diritto canonico che cerca di distinguere le sanzioni penali da quelle disciplinari. In argomento vi è una tesi recente con riferimenti bibliografici: CRISTIAN LANNI, *Provvedimenti amministrativi disciplinari e "ius defensionis"*, Pontificia Università Lateranense, Roma 2021. Vedi anche il fascicolo monografico di «Quaderni di diritto ecclesiale», 3, 2018, con contributi di G. Paolo Montini, Paolo Bianchi e Mauro Rivella; MARINO MOSCONI, *Diritto penale canonico e diritto sanzionatorio a tutela della comunione nella Chiesa particolare: la responsabilità del Vescovo diocesano*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, Glossa, Milano, 2021, pp. 153-197.

⁷ Cfr. JEAN-PIERRE SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 134-135 e VELASIO DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, EDB, Bologna, 1995, p. 184.

soprattutto per quanto riguarda i beni delle diocesi (cfr. can. 1292). Il nuovo can. 1376 ha risolto eventuali dubbi, in quanto il legislatore ha introdotto non soltanto la “licenza”, ma anche la mancanza del “consenso” nella configurazione della fattispecie. Inoltre, è menzionata anche una eventuale “prescritta consultazione”, che, pur non essendo prevista dalle norme codicili sulle alienazioni, potrebbe essere richiesta da qualche disposizione extra-codiciale contenuta negli statuti di associazioni pubbliche o di fondazioni, nelle costituzioni di qualche istituto di vita consacrata, ecc.

Per questo reato doloso sono previste «le pene di cui al can. 1336 §§2-4, fermo restando l’obbligo di riparare il danno».

Il secondo paragrafo dello stesso canone 1376 prevede che sia punita anche l’alienazione illegittima pure in assenza di dolo, quando commessa per «grave colpa propria». In questo caso, però, la pena è indeterminata.

Il can. 1291 richiede la licenza «per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica». Sembra lecito ritenere che il canone descriva la nozione di alienazione in senso legale. Di conseguenza, il delitto di alienazione illegittima si avrebbe solo quando l’atto è compiuto su beni che costituiscono il patrimonio stabile⁸ della persona giuridica, e solo quando essi sono beni ecclesiastici perché di titolarità di un soggetto con personalità giuridica pubblica.

In dottrina si è discusso circa l’eventuale estensione di questa norma penale ai negozi che possono “intaccare la situazione patrimoniale della persona giuridica peggiorandone la condizione”, per i quali il can. 1295 richiede che siano osservati gli stessi requisiti previsti per l’alienazione. Prima della riforma del 2021, la maggior parte degli autori negava la possibilità di tale estensione, in ragione della stretta interpretazione cui deve essere sottoposta la legge penale (cfr. can. 18). Oggi, invece, la frase «o esegue su di essi un

⁸ Sulla delimitazione di questo concetto, cfr. FRANCESCO GRAZIAN, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel Codice di diritto canonico*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2002, in particolare a pp. 264-267; ID., *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 16, 2003, pp. 282-296; DIEGO ZALBIDEA, *El patrimonio estable en el CIC de 1983*, in *Ius canonicum*, 94, 2007, pp. 553-589; ID., *El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos*, EUNSA, Pamplona, 2008; ID., *Patrimonio estable de la persona jurídica*, in JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, V, Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 979-982; JOHN A. RENKEN, *The Stable Patrimony of Public Juridic Persons*, in *The Jurist*, 70, 2010, pp. 131-162; CESARE EDOARDO VARALDA, *L’istituto del patrimonio stabile tra norme canoniche e disciplina concordataria per l’Italia*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 55, 2015, pp. 467-502; CARLO FUSCO, *Il patrimonio stabile degli Istituti religiosi*, in MASSIMO MERLINI (a cura di), *Carismi alla prova del tempo*, Aracne, Ariccia (RM), 2017, pp. 91-112; DANIELA MILANI, *Il patrimonio stabile*, in ANNA GIANFREDA, MIRIAM ABU SALEM (a cura di), *Enti religiosi e riforma del terzo settore*, Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2018, pp. 223-242; JESÚS MIÑAMBRES, JEAN-PIERRE SCHOUPPE, *Diritto patrimoniale canonico*, EDUSC, Roma, 2022, pp. 176-180.

atto di amministrazione», introdotta nel numero 2 del primo paragrafo del can. 1376, e l'inclusione della mancata «consultazione» tra i comportamenti che configurano il delitto, consentono di presumere che il legislatore intenda riferirsi anche agli atti di cui al can. 1295. A rigore, però, la fattispecie di cui al can. 1295 costituisce appunto un nuovo reato, quello di amministrare beni ecclesiastici senza i controlli previsti dalla legge.

3. L'amministrazione senza i previsti controlli

In effetti, il can. 1376 prevede anche che sia punito chi, «senza la prescritta consultazione, consenso o licenza, oppure senza un altro requisito imposto dal diritto per la validità o per la liceità (...) esegue su [i beni ecclesiastici] un atto di amministrazione». Si tratta di un reato nuovo, che non esisteva nelle leggi precedenti. Come l'alienazione illegittima, il delitto è «punito con le pene di cui al can. 1336 §§2-4», e come per l'alienazione, anche in questo caso, oltre al delitto per dolo, è contemplato quello commesso per «grave colpa propria» (can. 1376 §2, 1°). Inoltre, il canone commina anche una giusta pena a «chi è riconosciuto in altra maniera gravemente negligente nell'amministrazione dei beni ecclesiastici» (can. 1376 §2, 2°).

L'amministrazione cui fa riferimento questo tipo penale è quella che potremmo denominare «amministrazione in senso stretto», che esclude l'acquisto dei beni e la loro alienazione, seguendo la divisione dei Titoli del Libro V del Codice di Diritto canonico⁹. Non si tratta di un concetto descrittivo, ma di una nozione puramente legale che serve ad individuare meglio le eventuali condotte delittuose. In essa rientrano, comunque, tutti gli atti di amministrazione, inclusi non soltanto quelli di amministrazione straordinaria (cfr. can. 1281), ma anche quelli di maggiore importanza (cfr. can. 1277) e quelli che possano peggiorare la situazione patrimoniale della persona giuridica (cfr. can. 1295).

A proposito di questo nuovo delitto, soprattutto nella fattispecie colposa, è stato scritto: «Si è assistito a una lievitazione dei delitti colposi specie di chi è tenuto a rispettare e a far rispettare la legge, a baluardo dei fedeli, a contenimento degli scandali e a riparazione del danno causato: si pensi proprio alla previsione della grave negligenza nell'amministrazione dei beni ecclesiastici (l'appena citato can. 1376, § 2, n. 2)»¹⁰. In effetti sembra si possa scorgere in

⁹ Sull'argomento si sofferma il documento interpretativo del PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota "La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici"*, 12 febbraio 2004, in *Communicationes*, 36, 2004, pp. 24-32.

¹⁰ GERALDINA BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigo-*

questa fattispecie una volontà di rinnovata fermezza nella ricerca di proteggere l'amministrazione dei beni ecclesiastici. Ci si chiede però se lo strumento penale sia il più adeguato.

Per valutare la gravità della colpa non vi sono elementi espliciti nella legge. Alcuni autori hanno esaminato l'argomento e hanno espresso opinioni che ora devono essere applicate anche all'alienazione e all'amministrazione illegittime colpose. Scriveva Calabrese: «La colpa è *lata*, cioè grave, se non è stata usata in nessun modo la diligenza solita ad essere usata dagli uomini prudenti in cose gravi. Nella colpa *lata* poi, possono esserci vari gradi, fino ad arrivare alla *massima* o *dolo proxima*. È questo grado di colpa che in genere è preso in considerazione e fa scattare le pene quando la legge o il precetto prevedono esplicitamente anche l'imputabilità per colpa. Nell'ambito della colpa *lata* va fatto particolare accenno all'*imperizia* nell'attività professionale. Il soggetto non possiede bene, nella misura comune o nella misura che possiedono generalmente gli altri professionisti della categoria, i principi, la dottrina, la tecnica della professione. Se si rende conto dei suoi limiti, e dovrebbe rendersene conto, non dovrebbe esercitarla. Se la esercita è responsabile per colpa di quanto potrà accadergli nell'esercizio»¹¹. Il riferimento minimo di queste considerazioni sulla colpa grave nel caso dell'amministrazione di beni ecclesiastici dovrebbe essere il can. 1284, che richiede «la diligenza di un buon padre di famiglia». Il testo della norma del can. 1376 §2, soprattutto nel suo secondo comma, «configura il delitto in termini che paiono eccessivamente sfumati, i quali lasciano larghissimo spazio a valutazioni soggettive diverse sul livello di negligenza che raggiunga la qualifica di reato»¹².

4. *L'abuso d'ufficio e la negligenza nell'esercizio delle funzioni pubbliche*

L'amministrazione dei beni ecclesiastici comprende un insieme di compiti che possono facilmente configurare un vero ufficio ecclesiastico. Il legislatore stabilisce che «l'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge

latura critica, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 11, 2022, p. 71.

¹¹ ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, II ed., Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1996, p. 53. Papa Francesco, in un altro contesto, ha indicato un criterio di gravità nell'agire dei Vescovi: «Con la presente Lettera intendo precisare che tra le dette "cause gravi" è compresa la negligenza dei Vescovi nell'esercizio del loro ufficio» (PAPA FRANCESCO, *Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016, introduzione).

¹² BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021, p. 363.

immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono» (can. 1279 §1). Gli uffici di presidenza nell'organizzazione ecclesiastica sono quindi amministratori: i vescovi, i parroci, i superiori di istituti di vita consacrata, ecc. Nella maggioranza dei casi, questi uffici sono dotati di vera e propria potestà ecclesiastica. Ma anche nell'ipotesi in cui non si possa parlare di potestà in senso proprio¹³, indubbiamente l'amministrazione dei beni ecclesiastici costituisce un "incarico" (*munus*) nella Chiesa.

La legge penale canonica punisce l'abuso d'ufficio, vale a dire le azioni e le omissioni illegittime, con conseguente danno altrui o scandalo, poste in essere abusando dell'esercizio della potestà ecclesiastica o del proprio ufficio o incarico. Nello stesso canone aggiunge anche il reato di negligenza colpevole nell'esercizio di tale potestà, del ministero o dell'ufficio (can. 1378). Si tratta, ovviamente, di due delitti diversi: l'abuso di potestà o d'ufficio (§1) e la negligenza nell'esercizio dell'una o dell'altro (§2). Ai fini del nostro tema, per precisare meglio i confini del tipo legale, va rilevato che il delitto può essere commesso sia per azione sia per omissione, e non soltanto per dolo, ma anche per negligenza o colpa. Gli amministratori di beni ecclesiastici, quindi, possono incorrere in questo tipo di reati.

La negligenza colpevole, per configurare la fattispecie di questo reato, deve cagionare danno o scandalo. Alcuni autori hanno rilevato che il danno richiesto deve essere un danno qualificato, esterno e con possibilità di prova, non basta il generico danno sociale o ecclesiale che ogni ingiustizia comporta, ma non serve che sia necessariamente economico, potrebbe anche essere d'altra natura¹⁴. Ad ogni modo è un danno che origina dalle azioni o dalle omissioni dell'amministratore. Lo scandalo si produce quando la negligenza costituisce incoraggiamento di condotte delittuose sia per imitazione, sia anche per disprezzo della condotta contraria al reato. Nel contesto dell'amministrazione dei beni ecclesiastici potrebbe essere scandalosa la mancanza di *accountability*¹⁵ dell'amministratore, ad esempio quando non renda «conto ai

¹³ In dottrina si discute se il parroco eserciti vera potestà ecclesiastica.

¹⁴ Cfr. ÁNGEL MARZOA, *commento al can. 1389*, in ÁNGEL MARZOA, JORGE MIRAS, RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA (coord.), *Comentario Exegético al Código de Derecho canónico*, vol. IV, EUNSA, Pamplona, 1996, p. 562.

¹⁵ Sulla nozione di *accountability* e sulla sua applicazione in diritto canonico, cfr. ALESSANDRO ASTE (a cura di), *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoraltà e contabilità*, Marcianum Press, Venezia, 2019; JESÚS MIÑAMBRES, *Rilevanza canonica dell'accountability degli amministratori di beni ecclesiastici*, in *Ius Ecclesiae*, 31, 2019, pp. 135-149; WILLIAM L. DANIEL, "Accountability" and the Juridical Responsibility of the Public Ecclesiastical Administration, in *Ius Ecclesiae*, 30, 2018, pp. 33-54; TIMOTHY D. LYTTON, *Holding Bishops Accountable. How Lawsuits Helped the Catholic Church Confront Clergy Sexual Abuse*, Harvard University Press, Cambridge-London 2008; ROBERT J. KASLYN, *Accountability of*

fedeli dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa» (can. 1287 §2)¹⁶.

5. *L'impedimento dell'uso legittimo dei beni*

Il can. 1372, 1° prevede che «siano puniti a norma del can. 1336 §§2-4: 1° coloro che impediscono [...] l'uso legittimo delle cose sacre o di altri beni ecclesiastici». Le “cose sacre” sono quelle destinate al culto pubblico mediante la dedicazione o la benedizione liturgica (cfr. can. 1171 e 1205), indipendentemente da chi sia il titolare dei diritti su di esse. I “beni ecclesiastici”, invece sono «tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa» (can. 1257 §1)¹⁷. Il delitto, dunque, potrebbe essere inteso nel senso di ricomprendere non soltanto l'impedimento all'uso dei beni ecclesiastici in senso tecnico, ma anche quello delle cose sacre, siano o meno “beni ecclesiastici”. Così sembra dovere essere letto il testo latino che commina la pena a chi impedisce «*legitimum rerum sacrarum vel bonorum ecclesiasticorum usum*». La traduzione italiana¹⁸, invece, aggiunge un “altri” che, secondo l'interpretazione stretta della legge in materia penale richiesta dal can. 18, porterebbe a ritenere che il legislatore abbia inteso punire soltanto l'impedimento del legittimo uso dei beni *ecclesiastici*, tra i quali menzionerebbe esplicitamente quelli che sono anche beni sacri. Ne conseguirebbe l'esclusione dalla fattispecie del reato di chi

Diocesan Bishops: A Significant Aspect of Ecclesial Communion, in *The Jurist*, 67, 2007, pp. 109-152; FRANCIS OAKLEY, BRUCE RUSSETT (eds.), *Governance, Accountability, and the Future of the Catholic Church*, Continuum, New York, 2004.

¹⁶ Cfr. ROBERT TOBILLAS YOUNG, *The Obligation of Transparency in the Administration of Temporal Goods of the Church in Canon 1287 §2*, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 2016; JESÚS MIÑAMBRES, *Il rendere conto della gestione dei beni temporali come garanzia di comunione e di corresponsabilità*, in GRUPPO ITALIANO DI DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, *I beni temporali nella comunione ecclesiale*, Glossa, Milano, 2016, pp. 119-133; DIEGO ZALBIDEA, *La rendición de cuentas en el ordenamiento canónico: transparencia y misión*, EUNSA, Pamplona 2018; LUCA CATTALANO, *La ratio administrationis del can. 1284 § 2, n. 8 come strumento per la trasparenza nella amministrazione dei beni ecclesiastici*, Marcianum Press, Venezia, 2020; FERNANDO GIMÉNEZ BARRIOCANAL, ESTER MARTÍN DOMÍNGUEZ, *Una casa de cristal. El camino de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia*, EDICE, Madrid, 2021.

¹⁷ Recentemente è stata pubblicata una norma che mette in discussione questa definizione legale dei beni ecclesiastici perché descrive la natura “pubblica ecclesiastica” dei beni della Santa Sede come derivante dalla loro destinazione universale e non dalla titolarità da parte della Sede Apostolica (cfr. PAPA FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di «motu proprio» Il diritto nativo, circa il patrimonio della Sede Apostolica*, 20 febbraio 2023 in https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20230220-il-diritto-nativo.html).

¹⁸ Adoperiamo la traduzione offerta dal sito web della Santa Sede: https://www.vatican.va/archive/cod-uris-canonici/ital/documents/cic_libroVI_it.pdf.

impedisce l'uso legittimo dei beni sacri appartenenti a una persona giuridica canonica privata, a un soggetto collettivo senza personalità giuridica o a una persona fisica, in quanto i loro beni non sono beni ecclesiastici.

Potrebbe essere riportato all'impedimento dell'uso dei beni di cui parliamo il nuovo reato tipizzato dal can. 1376 §1, 1°, che prevede le pene di cui al can. 1336 §§2-4 per «chi sottrae beni ecclesiastici o impedisce che ne siano percepiti i frutti». La sottrazione dei beni o dei loro frutti è uno dei modi con i quali si può impedire il loro uso legittimo, anche se questa fattispecie pare ricondurre verso il tipo del furto più che verso quello dell'impedimento di uso. Furto che rileva in Diritto canonico soltanto quando si tratta di beni ecclesiastici.

L'amministratore di beni ecclesiastici si trova in una posizione che potrebbe facilitare questi delitti, l'impedimento all'uso dei beni del can. 1372, 1°, e la sottrazione degli stessi o l'impedimento alla percezione dei loro frutti del can. 1376 §1, 1°.

La pena prevista dal legislatore per tutti questi delitti è obbligatoria¹⁹ ed è una di quelle contenute nella lunga lista di “pene espiatorie” del can. 1336 che annovera alcune “ingiunzioni” (§2), “proibizioni” (§3) e privazioni (§4).

6. *La profanazione di cose sacre*

Nel can. 1369 si legge: «Chi profana una cosa sacra, mobile o immobile, sia punito con giusta pena». La fattispecie cerca di proteggere la “sacralità” delle cose, cioè la loro destinazione al culto attraverso la dedicazione o la benedizione, aldilà del loro valore patrimoniale o della loro titolarità. Il delitto, quindi, sussiste anche se i beni profanati sono di scarso valore (un calice, ad esempio) o appartengono a privati, allo Stato o a qualsiasi altro soggetto di diritto che non sia una persona giuridica canonica pubblica: non è necessario che le cose sacre profanate siano beni ecclesiastici. La profanazione consiste nell'uso improprio o irriverente di una cosa sacra²⁰.

La determinazione dell'elemento oggettivo del delitto, cioè la mancata riverenza o proprietà nell'uso, però, sembra richiedere qualche precisazione sia per quanto riguarda l'azione stessa, sia per ciò che concerne la sua finalità, sia,

¹⁹ Come si sa, il Diritto penale canonico conosce anche le pene facoltative, nel senso che chi è chiamato a giudicare può valutare se la pena debba essere imposta nel caso singolo o meno (cfr. can. 1343).

²⁰ Cfr. ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1996, p. 294; ALPHONSE BORRAS, *Profanación*, in JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO (eds.), *Diccionario general de Derecho canónico*, vol. VI, Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 532-535.

infine, relativamente al suo oggetto protetto²¹. Per quanto riguarda quest'ultimo, è da dire che in effetti le cose sacre in senso proprio, «quelle cioè che sono destinate al culto divino con la dedicazione o la benedizione» (can. 1171), sono legalmente distinte dai luoghi sacri (can. 1205 e successivi). È evidente, però, che il can. 1369 intende includere nel concetto di *cose* sacre anche i *luoghi* sacri, altrimenti si arriverebbe, per assurdo, a punire la profanazione delle immagini o degli oggetti sacri, ma non quella delle chiese o degli altari (lo stesso canone, del resto, parla di cose sacre «mobili o immobili»)²².

Riguardo ai luoghi sacri, il can. 1211 precisa che «sono profanati se in essi si compiono con scandalo azioni gravemente oltraggiose, che a giudizio dell'Ordinario del luogo sono tanto gravi e contrarie alla santità del luogo da non essere più lecito esercitare in essi il culto finché l'ingiuria non venga riparata con il rito penitenziale, a norma dei libri liturgici»²³.

Quanto indicato dalla norma per i luoghi sacri potrebbe essere applicato analogicamente a tutte le cose sacre, anche se l'uso dell'analogia alle leggi penali potrebbe essere ritenuto contrario al can. 18, che richiede l'interpretazione stretta delle leggi che stabiliscono una pena²⁴. Se lo si fa, si può concludere che «costituisce delitto ogni uso oltraggioso, deliberato ed intenzionale, della cosa sacra»²⁵ e soltanto esso, e non dunque gli altri usi impropri della cosa stessa.

²¹ Cfr. VELASIO DE PAOLIS, DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000, p. 320; BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto penale canonico. Nuova edizione riveduta e ampliata*, Marcianum Press, Venezia, 2014, pp. 389-391; ÁNGEL MARZOA, *comentario al can. 1376*, in ÁNGEL MARZOA, JORGE MIRAS, RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA (coord.), *Comentario Exegético al Código de Derecho canónico*, IV/1, Eunsa, Pamplona, 1996, p. 521.

²² Cfr. RAFFAELE BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2001, p. 198.

²³ Il Codice del 1917 elencava gli atti con i quali veniva profanata la chiesa: «1.º *Delicto homicidii*; 2.º *Iniuriosa et gravi sanguinis effusione*; 3.º *Impiis vel sordidis usibus, quibus ecclesia addicta fuerit*; 4.º *Sepultura infidelis vel excommunicati post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam*» (can. 1172 § 1 CIC17). Longhitano scrive che tale previsione normativa rivela «una concepción de lo sacro poco conforme con la mentalidad de hoy», e aggiunge che le «azioni gravemente oltraggiose» (can. 1211) «no son concebidas como una mancha en sentido físico, que surja automáticamente al verificarse un hecho determinado» (ADOLFO LONGHITANO, *commento al can. 1211*, in ÁNGEL MARZOA, JORGE MIRAS, RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA (coord.), *Comentario Exegético al Código de Derecho canónico*, vol. III, EUNSA, Pamplona, 1996, 1808). In effetti, il legislatore del 1983 preferisce adottare un criterio "soggettivo" e affidare la valutazione dei singoli atti ingiuriosi avvenuti in luogo sacro con scandalo dei fedeli all'Ordinario del luogo (cfr. can. 1211). Vid. anche TOMÁS RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel Diritto della Chiesa* (ed. italiana a cura di ANTONIO S. SÁNCHEZ-GIL), EDUSC, Roma, 2014, pp. 500-501.

²⁴ Pighin esclude assolutamente la possibilità di adoperare l'analogia in materia penale, ma in questo caso arriva alla stessa conclusione facendo riferimento alla dottrina degli autori: «Poiché in *poenalibus* non è consentita la *analogia legis* (cfr. can. 19), a causa dell'interpretazione stretta richiesta in materia dal can. 18, viene fatto rimando alla dottrina (...)» (BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto penale canonico. Nuova edizione riveduta e ampliata*, Marcianum Press, Venezia, 2014, p. 390).

²⁵ VELASIO DE PAOLIS, DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2000, p. 320.

Il delitto di profanazione può essere commesso da chiunque, ma i patrimoni delle persone giuridiche pubbliche comprendono frequentemente cose sacre e perciò l'amministratore di beni ecclesiastici potrebbe più facilmente usarle in modo oltraggioso nell'adempimento delle sue funzioni e commettere il reato.

La pena prevista per la profanazione è obbligatoria ma indeterminata: «sia punito con giusta pena» (can. 1369).

7. *La corruzione*

Il Codice di diritto canonico sanziona il reato commesso da chi «dona o promette qualunque cosa per ottenere un'azione o un'omissione illegale da chi esercita un incarico nella Chiesa (...) [ma anche da] chi accetta i doni e le promesse» (can. 1377 §1)²⁶. Perché il delitto sia consumato sono sufficienti la promessa o l'accettazione di cose, benefici, ecc., anche se non seguiti da alcun'altra azione illegale da parte dell'ufficiale, nel nostro caso dell'amministratore²⁷. Il "tentativo di corruzione" mediante promessa può essere commesso da chiunque, e costituisce un delitto anche se non ottiene l'effetto desiderato²⁸. In questo caso, il reato è commesso soltanto dal corruttore e non dall'ufficiale o amministratore²⁹.

Si potrebbe quindi parlare di corruzione "attiva" da parte di chi chiede l'azione o l'omissione illegali in cambio di un dono o promessa, e di corruzione "passiva" da parte dell'amministratore che «accetta i doni e le promesse» (can. 1377 §1). Corruttore e corrotto sono entrambi rei di questo delitto e devono essere puniti (la pena è obbligatoria) con una pena espiatoria di quelle contenute nei §§ 2-4 del can. 1336 «non escluso con la privazione dell'ufficio» per chi si fa corrompere.

La dottrina ha ritenuto che non sarebbe corruzione la consegna di regali

²⁶ Nella versione del 1983, il reato era tipizzato nel can. 1386.

²⁷ VELASIO DE PAOLIS, DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2000, p. 340; ABEL CARMELO ANDRADE ORTIZ, *Soborno*, in JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, VII, Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 365-369.

²⁸ Cfr. VELASIO DE PAOLIS, DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2000, p. 339; BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2008, p. 422.

²⁹ Cfr. ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1990, p. 317; ID., *commento al can. 1386*, in ÁNGEL MARZOA, JORGE MIRAS, RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA (coord.), *Comentario Exegético al Código de Derecho canónico*, vol. IV, EUNSA, Pamplona, 1996, pp. 554-556.

agli ufficiali o amministratori dopo che hanno agito o hanno omesso di agire; il dono o le promesse devono essere precedenti al compimento dell'azione propria dell'ufficio³⁰. Tuttavia, viene rilevato che alcune norme vietano i doni o i regali anche dopo la realizzazione dell'atto amministrativo, come ad esempio il can. 1456 nei confronti dei giudici e dei ministri dei tribunali «in occasione dello svolgimento del giudizio»; oppure il can. 1489 che commina la sanzione di sospensione «dall'esercizio del patrocinio» e «un'ammenda o (...) altre giuste pene» agli avvocati o procuratori che tradiscono il loro ufficio a causa di doni o promesse³¹; o la modifica al Regolamento Generale della Curia Romana che impedisce di «accettare o sollecitare, per sé o per soggetti diversi dall'Ente nel quale prestano servizio, in ragione o in occasione del proprio ufficio, doni, regali o altre utilità di valore superiore a euro quaranta»³².

8. *La concussione*

Con la riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico, operata da Papa Francesco ed entrata in vigore l'8 dicembre 2021, è stato aggiunto nel can. 1377 un secondo paragrafo, in cui è tipizzato il delitto di concussione³³ che prima non era previsto nella legge penale universale della Chiesa. La norma richiede che sia «punito con un'ammenda pecuniaria o con altre pene, non esclusa la privazione dell'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno» «chi nell'esercizio di un ufficio o di un incarico richiede un'offerta al di là di quanto stabilito o somme aggiuntive, o qualche cosa per il suo profitto»³⁴.

In questo reato, l'atteggiamento dell'amministratore è attivo: costringe a fare un dono per compiere le funzioni proprie del suo ufficio. Nella fattispecie della corruzione, all'ufficiale è richiesta un'azione o un'omissione con doni o

³⁰ Cfr. ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1990, p. 317.

³¹ Cfr. ANTONIO CALABRESE, *commento al can. 1386*, in ÁNGEL MARZOA, JORGE MIRAS, RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA (coord.), *Comentario Exegético al Código de Derecho canónico*, vol. IV, EUNSA, Pamplona, 1996, p. 555.

³² PAPA FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» recante disposizioni sulla trasparenza nella gestione della finanza pubblica*, 26 aprile 2021, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210426_trasparenza-finanzapubblica.html.

³³ In molti ordinamenti questo reato è semplicemente una modalità dell'estorsione caratterizzata dal fatto che chi estorce è un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

³⁴ Illustra questo reato il documento citato nella nota precedente, che parla non soltanto di accettare doni (prestarsi alla corruzione), ma anche di «sollecitare, per sé o per soggetti diversi dall'Ente nel quale prestano servizio, in ragione o in occasione del proprio ufficio, doni, regali o altre utilità».

promesse. Nella concussione è l'amministratore chi chiede qualcosa al di là di quanto stabilito. La corruzione parte da chi richiede l'intervento dell'ufficiale; la concussione parte da quest'ultimo. Tuttavia, la distinzione tra le due fattispecie non è sempre evidente. La giurisprudenza penale italiana l'ha applicata con vari criteri che convergono verso il cosiddetto *metus publicae potestatis*, come causante dello stato di soggezione che porta a dare quanto richiesto³⁵.

La quantità dell'ammenda pecuniaria con cui è punito il delitto di concussione non è fissata dal legislatore: sarà quindi competenza del giudice, nel processo penale, o dell'ordinario, nella procedura amministrativa, delimitare tale ammenda, che comunque sarà diversa e separata dalla riparazione del danno, che è ricordata espressamente dal can. 1377.

9. *L'usurpazione d'ufficio*

L'usurpazione e la conservazione illegittima di un ufficio ecclesiastico, in seguito a privazione o a cessazione, sono punite dal can. 1375 con una «giusta pena», non determinata, però, dal legislatore. Nel caso in cui il delitto riguardi un ufficio preposto all'amministrazione delle risorse, la norma tutela anche la buona gestione dei beni temporali.

Come ricordato precedentemente, l'amministrazione dei beni temporali della Chiesa è affidata in molti casi ad un vero ufficio ecclesiastico (vescovo, parroco, economo, ecc.) e comunque costituisce un incarico o *munus* ecclesiastico. Il can. 145 CIC definisce l'ufficio come un tipo di *munus*³⁶. Il reato di usurpazione si riferisce esclusivamente all'ufficio in senso proprio e non a qualsiasi incarico di amministrazione, anche se oggettivamente la determinazione delle caratteristiche di un incarico perché possa essere considerato un ufficio nella Chiesa non è chiarissima; in relazione all'amministrazione si discute se ogni economo possa ritenersi titolare di un vero ufficio, se alcuni amministratori o rappresentanti legali che non gestiscono i beni ricoprono un ufficio, ecc.³⁷

³⁵ Ad esempio, la Cassazione penale ha distinto il tentativo di concussione dall'istigazione alla corruzione (CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III pen., sentenza n. 14782 del 23 gennaio 2020). Per quanto riguarda il *metus*, cfr. CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Feriale Penale, sentenza 19 settembre 2019, n. 38658

³⁶ Cfr. ANTONIO VIANA, "Officium" según el Derecho canónico, EUNSA, Pamplona, 2020.

³⁷ Su alcuni di questi concetti, cfr. VELASIO DE PAOLIS, *Temporal Goods of the Church in the New Code with Particular Reference to Institutes of Consecrated Life*, in *The Jurist*, 43, 1983, pp. 343-360; VINCENZO MOSCA, *Povertà e amministrazione dei beni negli Istituti religiosi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 1990, pp. 234-263; FRANCESCO CICCIMARRA, *Normativa peculiare circa i beni degli Istituti religiosi*, in *Euntes docete*, 43, 1990, pp. 323-360; FRANCESCO COCCOPALMERIO, *commento al can.*

10. *Il falso*

Come qualsiasi fedele, ma forse più facilmente per la sua attività documentaria, l'amministratore e il gestore dei beni ecclesiastici possono incorrere nel delitto di falsificazione, descritto dal can. 1391: «Sia punito con le pene previste dal can. 1336 §§2-4, a seconda della gravità del delitto: 1) chi redige un documento ecclesiastico pubblico falso, o ne altera uno vero, lo distrugge, lo occulta, o si serve di uno falso o alterato; 2) chi si serve in materia ecclesiastica di un altro documento falso o alterato; 3) chi asserisce il falso in un documento ecclesiastico pubblico».

Il delitto di "falso" è tipizzato con molti verbi (redigere, distruggere, occultare, alterare, servirsi, asserire) che si riferiscono ad azioni diverse che possono essere compiute su documenti³⁸, quindi si tratta di falso documentale e non di altri tipi di falsificazioni. Il legislatore prende in considerazione tutti i documenti (almeno nel comma 2) ma specifica che il reato riguarda molto spesso documenti pubblici. Nel testo del Codice di diritto canonico, solo in ambito processuale, nel regolamentare la prova documentale, il can. 1540 dà una descrizione di cosa s'intenda per documenti pubblici, "ecclesiastici" e "civili", e per documenti privati: «§1. Sono documenti pubblici ecclesiastici quelli rilasciati da una persona pubblica nell'esercizio del suo incarico nella Chiesa, osservate le formalità stabilite nel diritto. §2. Sono documenti pubblici civili quelli che sono ritenuti tali secondo le leggi di ciascun luogo. §3. Tutti gli altri documenti sono privati». Dalla lettura combinata di questo precetto del can. 1540 con quello del can. 1391 si evince che, in materia di falso, si distinguono diversi tipi di reati: produzione di documenti falsi, alterazione, distruzione o occultamento di documenti pubblici, uso di documenti falsi o alterati, ecc. Date le evidenti responsabilità "documentali" degli amministratori (redazione di bilanci preventivi e consuntivi, rappresentazioni contabili, conservazione dei documenti, ecc.), la tipizzazione di questo reato può contribuire a evitare gravi ingiustizie legate all'amministrazione dei beni.

494, in ÁNGEL MARZOA, JORGE MIRAS, RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA (coord.), *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, II, EUNSA, Pamplona, 1996, pp. 1125-1137; JUAN IGNACIO ARRIETA, *La colegialidad en la gestión del patrimonio eclesiástico*, in *Ius canonicum*, 53, 2013, pp. 493-515; JESÚS MIÑAMBRES, *La responsabilità canonica degli amministratori dei beni della Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 27, 2015, pp. 577-594; JESÚS MIÑAMBRES, JEAN-PIERRE SCHOUPPE, *Diritto patrimoniale canonico*, EDUSC, Roma, 2022, pp. 108-112.

³⁸ Cfr. HELMUTH PREE, *Documento*, in JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, III, Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 455-458.

11. Altri reati relativi ai beni temporali della Chiesa

Fin qui abbiamo preso in considerazione reati che possono essere commessi nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, che costituiva l'oggetto del nostro studio. Per completezza della trattazione, si può aggiungere che ci sono altri delitti sanciti dal diritto canonico che riguardano l'uso delle risorse materiali. Ad esempio, *il profitto illegittimo dalle elemosine della Messa*, per il quale il legislatore punisce «con una censura o altre pene secondo il can. 1336 §§2-4» chi trae profitto illegittimo dall'elemosina (*stips*) della Messa (can. 1383), così che sia evitata «anche l'apparenza di contrattazione o di commercio» (can. 947). Il delitto mira principalmente a tutelare il bene sommo della Chiesa, l'Eucaristia, «fonte e apice di tutta la vita cristiana»³⁹ e di tutta l'azione ecclesiale. La fattispecie, quindi, riguarda esclusivamente la celebrazione della Messa, e non di altri sacramenti o sacramentali, in occasione della cui celebrazione è ugualmente prevista un'offerta (cfr. can. 1264)⁴⁰. Esistono, in materia, alcune regole (cfr. can. 945 e successivi), in parte aggiornate nel 1991 da un Decreto della Congregazione per il Clero, approvato «in forma specifica»⁴¹, che conferisce al testo forza di legge, la cui violazione, se comporta un profitto illegittimo, configura il delitto in esame. Gli autori hanno proposto uno schema di condotte rientranti nella fattispecie di questa norma⁴² e hanno rilevato come il reato possa essere compiuto da qualunque fedele, anche dai laici⁴³. Per gli amministratori di beni ecclesiastici, possono essere immaginate circostanze che faciliterebbero l'uso illegittimo di queste offerte di Messe, sia quelle cosiddette manuali sia anche quelle che provengono da fondazioni.

Il delitto canonico più antico nella gestione di risorse temporali è la *simonia*, che il can. 727 §1 CIC17 definiva come «*studiosa voluntas emendi vel vendendi pro pretio temporalium rem intrinsece spiritualem (...), vel rem temporalem rei spiritualis adnexam ita ut res temporalis sine spirituali nullo modo esse possit (...) aut res spiritualis sit obiectum, etsi partialiter, contractus (...)*». Oggi, il can.

³⁹ CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium*, cit., n. 11.

⁴⁰ In argomento, cfr., ad esempio, JESÚS MIÑAMBRES, JEAN-PIERRE SCHOUPE, *Diritto patrimoniale canonico*, EDUSC, Roma, 2022, pp. 122-125.

⁴¹ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Decreto «*Mos iugiter*» sugli stipendi che i sacerdoti possono ricevere per la celebrazione della Messa, 22 febbraio 1991, in AAS 83 (1991), pp. 443-446.

⁴² Cfr. ÁNGEL MARZOA, *comentario al can. 1385*, in ÁNGEL MARZOA, JORGE MIRAS, RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA (coord.), *Comentario Exegético al Código de Derecho canónico*, IV/1, EUNSA, Pamplona, 1996, pp. 551-552.

⁴³ Cfr. ALPHONSE BORRAS, *Les sanctions dans l'Église*, Tardy, Paris, 1990, p. 184; BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto penale canonico. Nuova edizione riveduta e ampliata*, Marcianum Press, Venezia, 2014, p. 440.

1380 riferisce la condotta delittuosa soltanto ai sacramenti, e la descrive come il patto di compravendita di un sacramento⁴⁴. Com'è noto, vi sono alcune altre norme che parlano di azioni simoniache anche in ambito non sacramentale, famosissima la condanna nell'elezione del Romano Pontefice⁴⁵, ma in diverse occasioni è considerata più come peccato che come vero e proprio reato quando non riguarda la celebrazione o ricezione di un sacramento⁴⁶. L'amministratore di beni ecclesiastici può commettere questo reato come qualsiasi altro fedele.

Un delitto connesso con la gestione dei beni temporali, e che potrebbe riguardare anche gli amministratori, è *l'esercizio illegittimo dell'attività affaristica o commerciale* da parte di chierici o religiosi (in senso stretto, di membri di istituti religiosi: can. 1393 §1). Oggetto della tutela non sono i beni o le operazioni economiche, ma la dignità peculiare dello stato clericale e della vita consacrata. Gli eventuali risultati positivi che da tale attività dovessero derivare per la persona giuridica amministrata, quindi, non inciderebbero sulla perfezione del reato, e non escluderebbero la punibilità della condotta. Il delitto, infatti, consiste nell'esercizio illegittimo dell'attività, e non nella ricerca del profitto personale, che di fatto potrebbe anche non esserci (cfr. can. 286). La riforma del Libro VI attuata nel 2021 ha introdotto una previsione generica di reato riguardante il chierico o il religioso che «commette un delitto in materia economica» (can. 1393 §2), oppure che «senza la licenza del proprio Ordinario [assuma] l'amministrazione di beni di pertinenza dei laici [o anche] uffici secolari che comportino l'onere del rendiconto; [che conceda] la fideiussione, anche su propri beni, senza consultare il proprio Ordinario; [oppure, che firmi] cambiali, quelle cioè con cui viene assunto l'impegno di pagare un debito senza una ragione precisa» (can. 285 §4), «sia punito con le pene di cui

⁴⁴ Cfr. VELASIO DE PAOLIS, DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2000, p. 324; BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021, pp. 386-389. Il fatto che il delitto di simonia faccia riferimento esclusivo ai sacramenti non vuol dire che il peccato di simonia non rilevi anche giuridicamente in altre circostanze, tipicamente nella provvista degli uffici ecclesiastiche, come sancisce il can. 149 § 3 CIC: «La provvisione dell'ufficio ecclesiastico fatta con simonia è nulla per lo stesso diritto». Cfr. anche DAMIÁN ASTIGUETA, *Simonia*, in JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, VII, Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 324-327.

⁴⁵ La Costituzione apostolica di San Giovanni Paolo II *Universi Dominici gregis*, sulla vacanza della Sede Apostolica e l'elezione del Romano Pontefice (22 febbraio 1996, in AAS 88 (1996), pp. 305-343) condanna ad esempio la simonia nell'elezione del Papa: «78. Se nell'elezione del Romano Pontefice fosse perpetrato – che Dio ce ne scampi – il crimine della simonia, delibero e dichiaro che tutti coloro che se ne rendessero colpevoli incorreranno nella scomunica *latae sententiae* e che è tuttavia tolta la nullità o la non validità della medesima provvista simoniaca, affinché per tale motivo – come già stabilito dai miei Predecessori – non venga impugnata la validità dell'elezione del Romano Pontefice».

⁴⁶ A conferma di questa considerazione, l'*Index facultatum legatis pontificiis tributarum* (Typis Polyglottis Vaticanis, 1986) ha incluso tra le facultà abituali attribuite ai legati pontifici quella di perdonare il peccato di simonia e di «convalidare il titolo dell'ufficio» ottenuto simoniacamente (n. 17).

al can. 1336 §§2-4» (can. 1393 §2)⁴⁷.

12. Considerazioni conclusive

Non sono espressamente tipizzati nel Codice di diritto canonico i delitti generici contro la proprietà (furto, rapina, ecc.), ma due di essi possono acquisire oggi particolare rilevanza in ambito ecclesiale, e possono più facilmente coinvolgere i gestori a vario titolo dei beni temporali. Si tratta del delitto di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, e di quello di finanziamento di gruppi terroristici o di altri gruppi o iniziative che possano minacciare la pace sociale. Lo Stato della Città del Vaticano si è dotato al riguardo di una legislazione specifica⁴⁸, applicabile agli enti centrali della Chiesa, e quindi presente nell'organizzazione centrale del governo ecclesiastico (la Santa Sede) e, in qualche modo, anche nell'ordinamento canonico⁴⁹.

Come si è detto, un elemento sempre presente nell'ambito della tutela dell'azione amministrativa sui beni temporali della Chiesa è quello della riparazione del danno, prevista, ovviamente, anche nel caso in cui siano commessi delitti⁵⁰. Il legislatore canonico latino dedica un intero "Capitolo" del Libro VII alla

⁴⁷ Cfr. BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021, pp. 453-454.

⁴⁸ Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera Apostolica in forma di Motu proprio *Per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario*, 30 dicembre 2010, in AAS 103 (2011) 7-8; PAPA FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di Motu proprio *Per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa*, 8 agosto 2013, in AAS 105 (2013) 811-813; PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, Legge n. CXXVIII sulla frode e contraffazione delle banconote e monete in euro, 30 dicembre 2010, in AAS Supplemento, 81 (2010) 203-213. Cfr. anche PAPA FRANCESCO, *Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale*, 21 gennaio 2019 (http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco_20190121_statuto-ufficio-revisore-generale.html), nel quale è attribuita la funzione di "autorità anticorruzione" all'Ufficio del Revisore Generale come frutto della firma «della Convenzione di Mérida, in vigore per la Santa Sede e per lo Stato della Città del Vaticano dal 19 ottobre 2016» (art. 1 §3).

⁴⁹ Molto interessante a questo proposito l'intervento del compianto Giuseppe Dalla Torre in una prolusione ad un Congresso Internazionale di Diritto canonico tenutosi a Washington nel 2014 e ancora in corso di stampa: GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il Diritto penale della Città del Vaticano e la sua relazione e interazione con il Diritto penale canonico*.

⁵⁰ Nello stesso Congresso internazionale di Washington già citato è stato presentato un intervento del prof. HELMUTH PREE, *Allocazione di danni: la prospettiva del Diritto civile*, in corso di stampa; cfr. anche MARIA D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in Diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Pellegrini, Cosenza 2013; JESÚS MIÑAMBRES, *La responsabilità civile degli enti ecclesiastici per danni economici*, in EDUARDO BAURA e FERNANDO PUIG (a cura di), *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 473-499; MARIA D'ARIENZO, *L'indennizzo "ex bono et aequo" del danno irreparabile*, in *ivi*, pp. 501-521.

riparazione dei danni *ex delicto* (can. 1729-1731). Si tratta di un tema molto presente in materia processuale penale, come si evince anche dal can. 1718 §4, che conferisce all'Ordinario, già in fase di indagine previa, la facoltà di «evitare giudizi inutili», dirimendo «la questione dei danni secondo il giusto e l'onesto».

La riparazione del danno, in linea di massima, spetta a chi lo ha causato (cfr. can. 128). Nell'eventualità, però, di azioni illegittime di carattere delittuoso, poste in essere dagli amministratori, la persona giuridica può essere chiamata a rispondere "civilmente" per gli atti illegittimi ma validi, e per quelli invalidi, nella misura in cui ne ha tratto beneficio (come stabilito dal can. 1281 §3)⁵¹. In questo caso, infatti, il fine principale non è correggere il reo, ma risarcire i danni provocati dal suo agire.

Qualora tutte le «vie dettate dalla sollecitudine pastorale» (can. 1341) si fossero rivelate inefficaci, il ricorso ai rimedi penali (al di là delle finalità loro proprie riassunte nello stesso can. 1341) potrebbe contribuire a rendere visibile la vera sollecitudine dell'autorità per la giustizia nella Chiesa, perché siano evitati lo scandalo, gli sperperi e gli usi illegittimi del patrimonio ecclesiastico. Di per sé, ovviamente, non è auspicabile un aumento del numero delle punizioni comminate, ma quando nella realtà ci si trovasse di fronte a fatti che comportano responsabilità penali, è bene affrontarli con gli strumenti offerti dall'ordinamento: con tutti gli strumenti, anche con quelli sanzionatori. È questo, forse, il modo migliore e più pastorale per ristabilire la giustizia, emendare il reo, riparare lo scandalo e scoraggiare futuri comportamenti illeciti. Non va dimenticato, del resto, che tra le finalità delle leggi penali vi è anche quella di prevenire i delitti.

La tipizzazione di nuovi reati nell'amministrazione dei beni ecclesiastici fatta nel 2021 risponde probabilmente a quest'ultima considerazione, la funzione educativa della legge penale⁵². Resta sempre la domanda prudenziale se sia questo il mezzo migliore per ottenere un'amministrazione più trasparente e rispondente alle necessità della giustizia nella Chiesa.

⁵¹ Per alcune considerazioni sulla responsabilità civile, cfr. MATTEO CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2019; JAVIER OTADUY, *Responsabilità civile degli enti dell'organizzazione ecclesiastica*, in EDUARDO BAURA, FERNANDO PUIG (a cura di), *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 389-442. Sulla possibilità che gli enti ecclesiastici stessi, e non solo i loro amministratori, siano autori del reato, cfr. ANDREA BETTETINI, "Societas delinquere potest". *La responsabilità penale degli enti in diritto canonico*, in GERALDINA BONI, ERMINIA CAMASSA, PAOLO CAVANA, PASQUALE LILLO, VINCENZO TURCHI (a cura di), *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 75-93.

⁵² Cfr. le interessanti considerazioni sull'obbligatorietà della sanzione penale di MARINO MOSCONI, *L'avvio della procedura per l'applicazione della sanzione penale nella revisione del libro VI del CIC, tra opportunità e dovere dell'ordinario diocesano*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 35, 2022, pp. 264-288.